



Federazione Italiana Dirigenti
Imprese Assicuratrici

STATUTO

Approvato dal Consiglio Nazionale del 27 giugno 2015



ART. 1

È costituita la Federazione Italiana Dirigenti Imprese Assicuratrici, FIDIA, con sede legale in Roma. La durata della Federazione è a tempo indeterminato.

Alla Federazione possono aderire le Organizzazioni Sindacali che associno Dirigenti e Funzionari, in servizio o in quiescenza, di Imprese Assicuratrici e Società Controllate, di Società ed Enti che applichino il contratto assicurativo.

Le Organizzazioni Sindacali aderenti hanno l'obbligo di riportare sul loro Statuto l'appartenenza a FIDIA.

ART. 2

La Federazione non ha fini di lucro, è indipendente e ha il compito di:

- a. contribuire direttamente, anche tramite adesione a Confederazioni Nazionali e/o Internazionali e attraverso rapporti di collaborazione con altre Organizzazioni Sindacali, Enti e Associazioni, allo sviluppo morale e materiale e al progresso civile;
- b. rappresentare e tutelare gli interessi delle categorie appartenenti alle Organizzazioni Sindacali aderenti, sia nella stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e di accordi nazionali, sia nei rapporti con le Autorità politiche, amministrative, giudiziarie e di controllo; con le Associazioni di categoria delle imprese assicuratrici; con le altre Organizzazioni sindacali, sociali, economiche, previdenziali e assistenziali;
- c. promuovere e attuare qualsiasi iniziativa idonea alla soluzione dei problemi delle categorie rappresentate dalle Organizzazioni Sindacali aderenti, atte a potenziare e valorizzare la funzione dirigenziale quale espressione qualificata del mondo del lavoro, utili allo sviluppo e al miglioramento dell'industria assicurativa in tutti i suoi aspetti e in tutte le sue componenti;
- d. coordinare le Organizzazioni Sindacali aderenti per risolvere in modo uniforme i problemi delle categorie rappresentate dalle Organizzazioni Sindacali stesse;
- e. svolgere attività di consulenza, informazione e formazione a favore delle categorie rappresentate dalle Organizzazioni Sindacali aderenti;
- f. promuovere e gestire i rapporti con i media per favorire la più ampia diffusione di quanto di interesse per la Federazione e per le Organizzazioni Sindacali aderenti;
- g. promuovere, coordinare, amministrare il tesseramento nazionale;
- h. organizzare il Congresso Nazionale;
- i. la Federazione per l'assolvimento dei propri compiti può:
 1. stipulare atti e contratti, ivi compresi: l'assunzione di finanziamenti e mutui, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto della proprietà di



immobili o mobili, anche registrati, o di altri diritti reali su detti beni, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati;

2. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque di cui abbia il possesso e la legittima detenzione;
3. costituire società di capitali ovvero concorrere alla loro costituzione, nonché partecipare a società del medesimo tipo, sempre in via accessoria e strumentale.

ART. 3

Per aderire alla Federazione le Organizzazioni Sindacali devono inoltrare domanda alla Presidenza della Federazione corredata: dallo statuto, dalla composizione dei loro organi statutari, dall'elenco dei loro iscritti. Quest'ultimo dovrà essere composto da un minimo di 75 (settantacinque) soci di cui almeno 25 (venticinque) in servizio. Qualora durante l'anno solare il numero degli iscritti, anche di una sola categoria, dovesse andare sotto il minimo richiesto, l'Organizzazione Sindacale dovrà darne immediata comunicazione alla Federazione. Entro l'anno successivo l'Organizzazione Sindacale dovrà riportare il numero oltre il minimo. Qualora il numero minimo non fosse raggiunto dovrà avviare un processo di fusione con altra Organizzazione Sindacale aderente a FIDIA, da completare entro i sei mesi successivi. In caso contrario perderà i requisiti di appartenenza.

ART. 4

L'accoglimento della domanda verrà deliberato dal Consiglio Nazionale della Federazione, con le maggioranze previste all'art. 27 dello Statuto, previa verifica della compatibilità dello Statuto dell'Organizzazione Sindacale proponente la domanda di adesione con lo Statuto della Federazione.

ART. 5

L'adesione a FIDIA comporta l'obbligo dell'osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni adottate dagli Organi Statutari.

In particolare, le Organizzazioni Sindacali aderenti dovranno con la massima tempestività:

- a. attuare le delibere della Giunta Esecutiva;
- b. comunicare il rinnovo degli Organi Statutari;
- c. comunicare ogni modifica apportata al proprio Statuto;
- d. comunicare entro il 30 marzo l'elenco degli iscritti con riferimento al 31/12 dell'anno precedente;



- e. comunicare i nomi dei Rappresentanti Sindacali Aziendali da esse nominati, secondo quanto disposto dal CCNL tempo per tempo vigente, impartendo agli stessi istruzioni coerenti con il CCNL e con le linee guida formulate dalla Giunta Esecutiva;
- f. inviare comunicazione delle conciliazioni sottoscritte;
- g. inviare comunicazione dei piani formativi proposti a FONDIR e sottoscritti;
- h. comunicare il testo dei contratti integrativi sottoscritti dai Rappresentanti Sindacali Aziendali da esse nominati o di cui comunque siano venute a conoscenza.

ART. 6

Le Organizzazioni Sindacali aderenti alla Federazione sono tenute a corrispondere una quota associativa annua, in relazione al numero dei soci, in servizio e in quiescenza, nella misura stabilita dal Consiglio Nazionale e con le modalità stabilite dalla Giunta Esecutiva.

Ogni Organizzazione Sindacale comunica, entro il mese di marzo di ogni anno, il numero aggiornato degli iscritti con riferimento al 31/12 dell'anno precedente e versa la quota associativa corrispondente.

I rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali aderenti non in regola con il pagamento dei contributi non hanno diritto di voto alle riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Nazionale.

ART. 7

La qualità di Organizzazione Sindacale aderente si perde:

- a. per scioglimento della Federazione;
- b. per scioglimento o per recesso volontario della Organizzazione Sindacale aderente con effetto, quanto al pagamento della quota associativa, dalla fine dell'anno solare nel quale l'Organizzazione Sindacale si è sciolta o ha comunicato il recesso;
- c. per mancato raggiungimento del numero di iscritti secondo il disposto all'art. 3 dello Statuto;
- d. per espulsione deliberata dal Consiglio Nazionale, con le maggioranze previste all'art. 27 dello Statuto, in caso di morosità o di recidiva inosservanza agli obblighi previsti dagli artt. 3, 5 e 6.

ART. 8

Sono Organi della Federazione:

- a. il Consiglio Nazionale;
- b. la Giunta Esecutiva;



- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei Sindaci;
- e. il Collegio dei Probiviri.

ART. 9

Il Consiglio Nazionale è costituito:

- a. dal Presidente, eletto preferibilmente tra i soci in servizio e la cui candidatura deve essere ricercata principalmente tra i soci in servizio;
- b. dal Vice Presidente Vicario, eletto tra i soci di Organizzazione Sindacale aderente diversa da quella alla quale appartiene il Presidente;
- c. dal Segretario Generale e dal Tesoriere della Federazione, senza diritto di voto;
- d. dai Presidenti delle Organizzazioni Sindacali aderenti alla Federazione, i quali rivestono di diritto la carica di Vice Presidente;
- e. dai Consiglieri Nazionali eletti da ciascuna Organizzazione Sindacale aderente, in ragione di 1 (uno) ogni 25 (venticinque) soci e frazione superiore a 15 (quindici);
- f. ogni Organizzazione Sindacale aderente dovrà eleggere, tra i Consiglieri Nazionali, almeno un Consigliere Nazionale donna. In mancanza perderà un Consigliere Nazionale.

Ai fini della lettera e., il numero dei soci in servizio e in quiescenza è il numero totale degli iscritti comunicato annualmente ai sensi dell'art. 6, comma secondo. Le variazioni intervenute in corso d'anno non danno luogo a modifiche del numero dei Consiglieri Nazionali.

Contestualmente alla comunicazione di cui all'art. 6, comma secondo, l'Organizzazione Sindacale comunica i nominativi dei Consiglieri Nazionali, che restano in carica per un anno e sono revocabili da parte dell'Organizzazione Sindacale che li ha nominati.

Ciascuna Organizzazione Sindacale aderente non potrà avere un numero di Consiglieri Nazionali superiore alla metà meno uno del totale dei membri del Consiglio Nazionale stesso.

Le candidature alle cariche devono essere proposte dalle Organizzazioni Sindacali di appartenenza del candidato e devono essere inviate al Segretario Generale con lettera dell'Organizzazione Sindacale a cui appartiene il candidato stesso almeno di 10 (dieci) giorni prima della data di svolgimento del Consiglio Nazionale che procede al rinnovo delle cariche elettive stesse. Non possono essere proposte candidature di soci aventi riportato provvedimenti disciplinari e/o condanne definitive civili e/o penali.



ART. 10

Il Consiglio Nazionale:

- a. determina l'indirizzo generale della Federazione e delibera su tutte le questioni che possano, direttamente o indirettamente, riguardare la Federazione e le categorie rappresentate;
- b. approva i contratti collettivi di lavoro e gli accordi nazionali, nella loro unicità, con le maggioranze previste all'art. 27 dello Statuto. Per le delibere concernenti gli istituti contrattuali di esclusiva pertinenza dei Dirigenti in servizio, l'approvazione degli stessi è demandata ai Consiglieri Nazionali in Servizio, fermo restando l'apporto consultivo dei Consiglieri Nazionali in quiescenza. Mentre per le delibere concernenti gli istituti contrattuali riguardanti l'Assistenza Sanitaria e la Long Term Care (attualmente art. 21 bis, art. 22, Allegato 8, Allegato 9) occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri Nazionali in quiescenza;
- c. approva i bilanci consuntivi e preventivi;
- d. delibera, nei casi previsti dallo Statuto, sulle domande di adesione alla Federazione e sui provvedimenti di espulsione, con le maggioranze previste dall'art. 27;
- e. delibera sulle modifiche del presente Statuto, con le maggioranze previste dall'art. 27;
- f. elegge il Presidente della Federazione, tra i soci che abbiano ricoperto la carica di Consigliere di Organizzazione Sindacale aderente;
- g. elegge il Vice Presidente Vicario della Federazione, tra i soci di Organizzazione Sindacale aderente diversa da quella alla quale appartiene il Presidente che abbiano ricoperto la carica di Consigliere di Organizzazione Sindacale aderente;
- h. elegge il Collegio dei Sindaci;
- i. elegge il Collegio dei Probiviri;
- j. delibera sull'adesione a Organismi Confederali e Associazioni Nazionali e/o Internazionali con le maggioranze previste all'art. 27 dello Statuto;
- k. determina l'importo delle quote associative;
- l. delibera sulle incompatibilità delle cariche sociali, sui conflitti di competenza, sulle proposte dei probiviri;
- m. sostituisce il Presidente e il Vice Presidente Vicario, anche prima della scadenza del mandato, quando non riscuotano più la sua fiducia, con le maggioranze previste dall'art. 28 dello Statuto;
- n. delibera sullo scioglimento della Federazione con le maggioranze previste all'art. 28 dello Statuto.

ART. 11

Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno una volta all'anno o quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

In quest'ultimo caso il Consiglio Nazionale dovrà essere convocato entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.



Il Consiglio Nazionale deve essere convocato dal Presidente, con raccomandata A.R., o telefax, o e-mail o altro mezzo idoneo a consentire adeguata conoscenza almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora della convocazione.

E' ammessa la convocazione d'urgenza, a insindacabile giudizio del Presidente, con preavviso di 5 (cinque) giorni.

Le riunioni del Consiglio Nazionale possono tenersi anche per videoconferenza, audioconferenza o altro metodo che consenta a tutti gli aventi diritto di interloquire e di essere identificati. In questo caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Per la validità delle sedute del Consiglio Nazionale è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Per le delibere concernenti materie di esclusiva pertinenza dei Dirigenti in servizio l'approvazione è demandata ai Consiglieri Nazionali in servizio, fermo restando l'apporto consultivo dei Consiglieri Nazionali in quiescenza.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati. A parità di voti prevale la parte cui aderisce il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Ciascun Consigliere Nazionale, con delega scritta, può farsi rappresentare da altro Consigliere. Ogni Consigliere può essere portatore di una sola delega.

ART. 12

Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente della Federazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario.

Qualora si verifichi assenza o impedimento anche del Vice Presidente Vicario, il Consiglio Nazionale è presieduto dal Vice Presidente - Presidente di Organizzazione Sindacale aderente più anziano di età.

ART. 13

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario, dal Segretario Generale, dal Tesoriere della Federazione, nonché dai Presidenti delle Organizzazioni Sindacali aderenti componenti la Federazione, che rivestono di diritto la carica di Vice Presidente.



La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente della Federazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario e in assenza anche di quest'ultimo dal Vice Presidente - Presidente di Organizzazione Sindacale aderente più anziano di età.

Il Segretario Generale e il Tesoriere della Federazione partecipano alle riunioni della Giunta Esecutiva senza diritto di voto.

ART. 14

La Giunta Esecutiva ha il compito di:

- a. attuare le delibere del Consiglio Nazionale;
- b. sovrintendere alla gestione ordinaria della Federazione;
- c. approvare il Bilancio Consuntivo e il Bilancio Preventivo prima che siano sottoposti al Consiglio Nazionale;
- d. approvare il CCNL prima che sia sottoposto al Consiglio Nazionale. Per le delibere concernenti gli istituti contrattuali di esclusiva pertinenza dei Dirigenti in servizio l'approvazione degli stessi è demandata ai Componenti della Giunta in servizio, fermo restando l'apporto consultivo dei Componenti della Giunta in quiescenza. Mentre per le delibere concernenti gli istituti contrattuali riguardanti l'Assistenza Sanitaria e la Long Term Care (attualmente art. 21 bis, art. 22, Allegato 8, Allegato 9) occorre il voto favorevole della maggioranza dei Componenti della Giunta in quiescenza;
- e. prendere visione di contratti integrativi aziendali o di secondo livello stipulati dai Rappresentanti Sindacali Aziendali nominati dalle singole Organizzazioni Sindacali aderenti alla Federazione, secondo quanto disposto dal CCNL tempo per tempo vigente;
- f. approvare le modalità con cui le Organizzazioni Sindacali aderenti devono versare le quote associative annuali deliberate dal Consiglio Nazionale;
- g. approvare, con cadenza trimestrale, la situazione finanziaria della Federazione;
- h. nominare la Commissione incaricata per il rinnovo del CCNL che deve includere lo stesso numero di dirigenti in servizio e dirigenti in quiescenza;
- i. deliberare tutte le operazioni finanziarie aventi a oggetto aperture di credito indipendentemente dalla forma tecnica;
- j. deliberare in caso di urgenza su materia di pertinenza del Consiglio Nazionale; in tali casi a ciascun Presidente di Organizzazione Sindacale aderente sono attribuiti tanti voti quanti sono i Consiglieri Nazionali appartenenti all'Organizzazione rappresentata.

Le deliberazioni adottate sono soggette alla ratifica del Consiglio Nazionale, alla sua prima successiva adunanza, da tenersi entro 30 (trenta) giorni.



ART. 15

La Giunta Esecutiva si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno due Presidenti di Organizzazioni Sindacali aderenti, con le stesse modalità previste per la convocazione del Consiglio Nazionale.

Le riunioni della Giunta Esecutiva possono tenersi anche per videoconferenza, audioconferenza o altro metodo che consenta a tutti gli aventi diritto di interloquire e di essere identificati. In questo caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

ART. 16

Per la validità delle sedute della Giunta Esecutiva è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti in carica.

Per la validità delle deliberazioni della Giunta Esecutiva occorre la maggioranza dei voti validamente espressi dai presenti.

A parità di voti, prevale la parte cui aderisce il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Per le delibere concernenti materie di esclusiva pertinenza dei Dirigenti in servizio l'approvazione è demandata ai Membri della Giunta in Servizio, fermo restando l'apporto consultivo dei membri della Giunta in quiescenza.

ART. 17

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione, convoca e presiede il Consiglio Nazionale e la Giunta Esecutiva, dà esecuzione alle deliberazioni attuando le necessarie iniziative.

Ha la responsabilità della gestione della Federazione, secondo quanto disposto dal presente Statuto.

Nei casi d'urgenza indifferibile il Presidente, dopo aver consultato il Vice Presidente Vicario, esercita i poteri della Giunta Esecutiva, alla quale deve sottoporre le decisioni prese per la ratifica alla prima successiva riunione, da tenersi entro 30 (trenta) giorni.

Il Presidente della Federazione non può ricoprire contemporaneamente l'incarico di Presidente di una delle Organizzazioni Sindacali aderenti.

Il Presidente resta in carica tre anni, è rieleggibile per non più di tre mandati consecutivi.



ART. 18

Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Qualora questo si protragga per oltre un semestre il Vice Presidente Vicario dovrà convocare il Consiglio Nazionale per l'elezione di un nuovo Presidente. Non può ricoprire contemporaneamente l'incarico di Presidente di una delle Organizzazioni Sindacali aderenti.

Il Vice Presidente Vicario resta in carica tre anni, è rieleggibile per non più di tre mandati consecutivi. Deve essere espressione di Organizzazione Sindacale aderente differente da quella del Presidente.

ART. 19

Su proposta del Presidente la Giunta Esecutiva può conferire specifica delega al Vice Presidente Vicario o ad altro membro della Giunta e/o associato; in tal caso il delegato risponderà direttamente alla Giunta stessa. La delega può essere revocata in qualsiasi momento senza obbligo di motivarne il ritiro.

ART. 20

Il Segretario Generale è nominato dalla Giunta Esecutiva su proposta del Presidente. Coordina la gestione ordinaria della Federazione e sovrintende all'attuazione delle delibere del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva. Ha la responsabilità del personale in servizio presso la Federazione. Cura la redazione e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva.

Il Segretario Generale dura in carica tre anni e non può essere riconfermato per più di tre mandati consecutivi.

Il mandato del Segretario Generale cessa in caso di dimissioni o revoca del Presidente.

ART.21

Il Tesoriere è nominato dalla Giunta Esecutiva su proposta del Presidente.

Il Tesoriere provvede alla gestione economica e finanziaria della Federazione e all'amministrazione delle entrate e delle uscite in conformità alle disposizioni di legge e alle deliberazioni degli Organi statutari.

Egli firma singolarmente gli atti di ordinaria amministrazione con i relativi ordini di incasso e pagamento e, congiuntamente al Presidente o al Vice Presidente Vicario, gli atti di straordinaria amministrazione quali, ad



esempio, aperture di credito indipendentemente dalla forma tecnica, compravendita o locazione di autoveicoli e immobili dichiarazioni fiscali.

Il Tesoriere dura in carica tre anni e non può essere riconfermato per più di tre mandati consecutivi. Il mandato del Tesoriere cessa in caso di dimissioni o revoca del Presidente.

ART.22

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi, di cui due in servizio e uno in quiescenza e due supplenti, di cui uno in servizio e uno in quiescenza, eletti ogni tre anni dal Consiglio Nazionale e rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

I Sindaci provvedono, nell'ambito del Collegio stesso, alla nomina del loro Presidente, tra i Sindaci in servizio, che dovrà appartenere a Organizzazione Sindacale aderente diversa da quella che ha espresso il Tesoriere e il Presidente della Federazione.

La carica di componente del Collegio dei Sindaci è incompatibile con ogni altra carica federativa.

In caso di impedimento permanente, dimissioni o decadenza di uno dei Sindaci subentra il supplente appartenente alla categoria del decaduto.

Il Presidente partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale.

I Sindaci vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Federazione eseguendo verifiche contabili. Prendono visione del bilancio preventivo. Riscontrano l'esattezza e veridicità del bilancio consuntivo.

Il Collegio dei Sindaci si riunisce almeno una volta ogni semestre.

ART. 23

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri effettivi, di cui due in quiescenza e uno in servizio e due membri supplenti, di cui uno in quiescenza e uno in servizio, eletti ogni tre anni dal Consiglio Nazionale e rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

I Proviviri provvedono, nell'ambito del Collegio stesso, alla nomina del loro Presidente, tra i Proviviri in quiescenza, che dovrà appartenere a Organizzazione Sindacale aderente diversa da quella che ha espresso il Presidente della Federazione.

La carica di componente del Collegio dei Proviviri è incompatibile con ogni altra carica federativa.



In caso di impedimento permanente, dimissioni o decadenza di uno dei Proviviri subentra il supplente appartenente alla categoria del decaduto.

Il Presidente partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale.

I Proviviri vigilano sull'osservanza dello Statuto e si pronunciano sui casi di divergenza nell'interpretazione statutaria, su eventuali controversie insorte tra gli Organi della Federazione o loro componenti e su ogni altro argomento o comportamento sottoposto al loro esame dagli altri Organi statuari.

In relazione alla gravità dei fatti i provvedimenti sono:

- a. il richiamo;
- b. la decadenza dalla carica
- c. l'espulsione dalla Federazione. L'espulsione dalla Federazione comporta l'espulsione dall'Organizzazione Sindacale aderente di appartenenza.

ART. 24

La Giunta Esecutiva può conferire il titolo di Socio d'Onore a personalità di nazionalità italiana ed estera, di indiscussa moralità e di eccelsa professionalità, che abbiano contribuito all'affermazione del lavoro quale valore indifferibile per lo sviluppo e il progresso dell'uomo e della società.

Il titolo può essere revocato dalla Giunta Esecutiva nel caso in cui la personalità insignita dovesse essere oggetto di condanna definitiva, civile e/o penale, in base all'ordinamento giuridico a cui è sottoposto.

ART. 25

Il patrimonio sociale è formato:

- a. dai beni mobili e immobili che, per acquisti, lasciti, donazioni o in qualsiasi altro modo divengano di proprietà della Federazione;
- b. dalle quote associative annuali.

ART. 26

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla fine di ogni anno solare il Tesoriere provvede alla redazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e di quello preventivo per l'anno in corso.



Entrambi i documenti, accompagnati da una Relazione del Collegio dei Sindaci, verranno sottoposti alla Giunta Esecutiva, almeno trenta giorni prima della presentazione al Consiglio Nazionale da tenersi entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 27

Le modificazioni al presente Statuto possono essere proposte al Consiglio Nazionale: dalla Giunta Esecutiva; da almeno due terzi dei membri del Consiglio Nazionale stesso; da due Organizzazioni Sindacali aderenti. Sono approvate dal Consiglio Nazionale con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri e hanno effetto immediato.

ART. 28

La Federazione può essere sciolta con deliberazione del Consiglio Nazionale, approvata da almeno tre quarti dei suoi membri.

La deliberazione di scioglimento deve contemplare la nomina di uno o più liquidatori, determinarne i poteri e disciplinare la destinazione del patrimonio sociale.

Il patrimonio sarà devoluto secondo quanto stabilito dalla legge tempo per tempo vigente.

ART. 29

Tutte le cariche ricoperte negli organi della Federazione sono gratuite. E' fatto salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in funzione della carica ricoperta.

Le candidature a tali cariche devono essere proposte dalle Organizzazioni Sindacali di appartenenza del candidato.

ART. 30

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile e alle norme di legge tempo per tempo vigenti.